



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE SICILIANA

Il Giudice monocratico per le pensioni

cons. Gioacchino Alessandro

ha pronunciato la seguente

SENTENZA 168/2024

nel giudizio di pensione, iscritto al n. **69176** del registro di segreteria,
promosso con ricorso depositato l'11 aprile 2024 ad istanza del sig:

S. N. (c.f. OMISSIS) nata OMISSIS ed ivi residente OMISSIS, rappresentata
e difesa dall'avv. Raoul Scotto di Tella (C.F. SCTRLA62M09F839X) e
dall'avv. Silvia Cordova (C.F. CRDSLV75T42G273M), con le quali
elettivamente domicilia in Palermo, Piazza Virgilio n. 4;

CONTRO

- l'INPS – Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (C.F. 80078750587),
con sede in Roma alla via Ciro il Grande n.21, in persona del Presidente e
legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso nel presente giudizio
dall'Avv. Tiziana G. Norrito (CF. NRRTNG70H55F061Y, Pec
avv.tiziana.norrito@postacert.inps.gov.it; fax 0917798749) – e Avv.
Francesco Gramuglia (C.F. GRMFNC64R17F158V; Pec:
avv.francesco.gramuglia@postacert.inps.gov.it) -giusta procura generale alle
liti del Notaio in Fiumicino Dott. Roberto Fantini del 23 gennaio 2023 Rep.
37590 Racc. 7131 - elettivamente domiciliato in Palermo, presso l'Avvocatura
Regionale dell'Istituto, sita in via M. Toselli n. 5;

Visti il ricorso e gli altri atti e documenti di causa;

Udito all'udienza pubblica del 23 aprile 2024, con l'assistenza della sig.ra Michela Montalbano, gli avv.ti Cordova e Norrito per i rispettivi assistiti, come da verbale;

Ritenuto in

FATTO

1. La ricorrente, titolare di pensione OMISSIS n. OMISSIS, in data 24.09.2022 ha presentato domanda all'Istituto per la liquidazione e il pagamento degli assegni per il nucleo familiare ex D.L. n. 69 del 1988 art. 2 convertito in legge n. 153 del 1988 sul trattamento pensionistico del defunto marito S.S. con decorrenza dal 25.09.2017.

Non avendo ottenuto risposta adiva questa Corte per chiedere venisse accertato e dichiarato il diritto al pagamento della prestazione di cui all'art. 2, comma 8 della legge 153/88, ossia l'assegno per il nucleo familiare quale persona sola, c.d. assegno di vedovanza.

2. Con memoria di costituzione depositata il 12 aprile 2024, l'INPS, richiamati i presupposti normativi per ottenere il beneficio in questione (ossia: a) l'essere titolare di pensione a superstiti e costituire da sé, ed in via esclusiva, il proprio nucleo familiare; b) l'essere inabile a proficuo lavoro; c) l'essere titolare, nel complesso, di redditi assoggettati ad IRPEF non superiore ai limiti stabiliti nelle tabelle allegate alla legge istitutiva ed oggetto di aggiornamento periodico), rilevava che il procedimento amministrativo è in corso e, segnatamente, che il reparto ha richiesto la visita medica per la ricorrente al fine di accertare e dichiarare il diritto della stessa agli assegni per il nucleo familiare con decorrenza dal 25.09.2017. Chiedeva quindi di concedere un

rinvio in attesa dell'esito della disponenda visita medica.

3. All'odierna udienza pubblica, l'avv. Cordova si associava alla richiesta di rinvio formulata in memoria dall'Inps e l'avv. Norrito insisteva nella richiesta di rinvio del giudizio.

Il Giudice si riservava la decisione.

Considerato in

DIRITTO

1. L'articolo 153, comma 1, lettera "b" del codice della giustizia contabile (c.g.c., approvato con decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174), stabilisce i ricorsi sono inammissibili quando *"si propongano domande sulle quali non si sia provveduto in sede amministrativa, ovvero per le quali non sia trascorso il termine di legge dalla notificazione all'amministrazione di un formale atto di diffida a provvedere"* [disposizione sostanzialmente riproduttiva, per la parte che qui rileva, dell'articolo 71, primo comma, lettera "b" del r.d. 13 agosto 1933, n. 1038 (recante "Approvazione del regolamento di procedura per i giudizi innanzi alla Corte dei conti"), ai sensi del quale i ricorsi in materia di pensioni non sono ammessi quando *"si propongano domande sulle quali non si sia provveduto in sede amministrativa"*], con ciò imponendo la sussistenza di un'espressa pronuncia preventiva dell'amministrazione o l'inutile esperimento della procedura per la formazione del silenzio rifiuto, in ossequio al principio della previa azione amministrativa, prima della presentazione della domanda in sede giudiziale (Corte dei conti, Sez. reg. Lombardia, sent. n. 35 del 12 gennaio 2011; sent. n. 90 dell'11 marzo 2010; sent. n. 204 del 1° aprile 2009; Sez. III App., sent. n. 133 del 16 febbraio 2004; sent. n. 218 del 1° luglio 2002).

2. Ciò premesso, si osserva, in via pregiudiziale, che avviato il procedimento per ottenere la prestazione in questione, non consta la notificazione di diffida volta a formalizzare il silenzio della parte intimata (già art. 63, ultimo comma, del R.D. 12 luglio 1934 n. 1214), conseguendone che, allo stato, vi è ragione per considerare il procedimento amministrativo riguardo al suddetto beneficio ancora pendente (cfr. C. conti, Sez. Giur. Toscana, sent. n. 236/1996; Sez. Sardegna, ord. n. 12/2020; Sez. Emilia-Romagna, sentt. n. 87/2020 e 2/2022), come attestato dalla difesa erariale che, nel costituirsi, ha comunicato che la ricorrente è stata convocata a visita al fine di verificare il requisito per ottenere il beneficio.

Ne consegue che il ricorso deve dichiararsi inammissibile sotto lo spettro dell'art. 153, c. 1, lett. b, del c.g.c..

3. La sentenza è assunta ai sensi dell'art. 167, c. 5, del c.g.c. che prevede la decisione con sentenza in forma semplificata.

4. Le spese sono compensate, ai sensi dell'art. 31, comma 3 c.g.c.

P.Q.M.

La Corte dei Conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Siciliana in composizione monocratica, in funzione di Giudice monocratico per le pensioni, definitivamente pronunciando, dichiara inammissibile il ricorso.

Spese compensate.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti conseguenti.

Così deciso in Palermo nella Camera di consiglio del 23 aprile 2024.

Il Giudice

Gioacchino Alessandro

f.to digitalmente

